

Edizione di lunedì 15 maggio 2017

EDITORIALI

Business English with John Peter Sloan and Robert Dennis
di Sergio Pellegrino

IVA

Non imponibilità e territorialità dei servizi internazionali
di Marco Peirolo

PENALE TRIBUTARIO

L'accertamento del reato dichiarativo legittima il sequestro del PC
di Luigi Ferrajoli

DIRITTO SOCIETARIO

Crowdfunding anche per le PMI
di Lucia Recchioni

ADEMPIMENTI

Regole di compilazione per le nuove comunicazioni Iva
di Dottryna

EDITORIALI

Business English with John Peter Sloan and Robert Dennis

di Sergio Pellegrino

Il prossimo **26 maggio** si terrà a **Milano** un evento formativo al quale teniamo molto, ***Business English with John Peter Sloan and Robert Dennis***.

Si tratta di una giornata che sarà dedicata evidentemente all'**utilizzo dell'inglese nell'ambito della nostra attività professionale**, con due "guide" d'eccezione, appunto **John Peter Sloan** e **Robert Dennis**, e un approccio che sarà finalizzato ad **imparare**, ma nel contempo **divertendosi**, "dissacrando" le nostre difficoltà nell'approccio al *business english*.

John Peter Sloan non ha certo bisogno di presentazioni, essendo diventato, attraverso l'attività "eclettica" sviluppata in questi ultimi anni nel nostro Paese, il **guru dell'insegnamento dell'inglese in Italia**.

Anche la sua **vita** può essere definita "eclettica".

Di padre irlandese e madre inglese, all'età di 16 anni lascia l'Inghilterra e viaggia per l'Europa come cantante e chitarrista. Nel 1990 approda in Italia e, prima di diventare autore e attore comico, fonda un gruppo rock, del quale è il *frontman*. La band rimane attiva fino al 2000, quando nasce sua figlia. Decide quindi di interrompere il suo tour e si dedica in Italia all'**insegnamento della lingua inglese**, per la quale propone un proprio metodo, nel quale gioca un ruolo determinante la **componente ludica**.

Nel 2007 diventa noto al pubblico milanese per alcuni spettacoli educativi in lingua inglese portati in scena al teatro Zelig, nell'ambito della rassegna **Zelig in English**.

Successivamente scrive **diversi spettacoli teatrali** che lo vedono protagonista e regista, e nel contempo sviluppa un'altra chiave didattica per l'insegnamento dell'inglese attraverso **articoli-lezioni in vena umoristica**, pubblicati, fra gli altri, da *Speak Up*.

Nel 2010 pubblica il libro **Instant English**, che vende **oltre 300.000 copie** diventando il manuale di inglese più venduto in Italia, ripubblicato con successo anche in Francia, Germania, Spagna, Polonia e Brasile.

Seguono altri **quattro libri** e una **serie di DVD e libretti**, oltre che la partecipazione a numerose **trasmissioni televisive di successo**.

Nel 2011 fonda la sua **prima scuola**, *John Peter Sloan – la Scuola*, a Milano e nel 2013 apre una

seconda sede a Roma.

Robert Dennis è laureato all'**Università di Oxford**, ha studiato linguistica alla **London University** e ha ottenuto il diploma d'insegnante di lingua inglese presso l'**Università di Cambridge**.

Robert è un insegnante di grandissima esperienza in **Business English** e ha operato sia a Londra che a Milano in diversi ambiti aziendali e professionali. Ha collaborato nella redazione di ***Speak Now! For Work*** di John Peter Sloan.

Queste le tematiche che verranno affrontate con una **serie di esemplificazioni e dialoghi** che potranno essere utilizzati nell'ambito dell'attività professionale:

- Face-to-face meetings in English
- How to talk on the telephone
- Negotiations and conversations about money
- Doing a job interview / hiring new employees
- Talking about financial reports and data
- Describing trends and graphs
- Accountancy and financial terms in English
- Analysing, explaining and persuading
- Saying numbers, amounts, dates and more
- Business travel: airports, taxis and hotels
- Doing a presentation – talking about your company / business
- SPECIAL SECTION: Brexit, Trump and the global economy

Per iscriversi al corso:

http://www.euroconference.it/media/files/10710_scheda_iscrizione_OCR_special_event_business_english_sloan_dennis_MI.pdf

Special Event
BUSINESS ENGLISH
WITH JOHN PETER SLOAN AND ROBERT DENNIS
Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Non imponibilità e territorialità dei servizi internazionali

di Marco Peirolo

In un precedente intervento ([Condizioni di non imponibilità Iva per i trasporti di beni](#)), è stato evidenziato come l'applicazione del trattamento di non imponibilità Iva previsto per i trasporti di beni presuppone che la prestazione sia **territorialmente rilevante in Italia**.

Se è vero infatti che, per le **cessioni all'esportazione**, la detassazione si applica a prescindere dal luogo di stabilimento del cliente, rilevando la destinazione effettiva dei beni al di fuori del territorio dell'Unione europea, per le **operazioni assimilate** alle esportazioni e per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, la **non imponibilità** di cui agli [articoli 8-bis](#) e [9 del D.P.R. 633/1972](#) non opera in modo altrettanto oggettivo.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 18/2010, in attuazione del cd. "VAT Package", è stata **soppressa la previsione di extraterritorialità** contenuta negli ultimi commi dell'[articolo 7 del D.P.R. 633/1972](#) e dell'[articolo 40 del D.L. 331/1993](#), in base alla quale le operazioni non imponibili non si consideravano effettuate nel territorio dello Stato. Se, quindi, le operazioni in esame beneficiavano della non imponibilità pur essendo qualificate come extraterritoriali, potrebbe assumersi che, a seguito del riordino operato con effetto dal 1° gennaio 2010, la **detassazione operi nel rispetto dei nuovi criteri territoriali** (di cui agli articoli da [7-bis](#) a [7-septies del D.P.R. 633/1972](#)) o, secondo la tesi opposta, in **modo oggettivo**, indipendentemente cioè dalla verifica della territorialità.

Sul punto, occorre osservare che l'affermazione di extraterritorialità soppressa dal D.Lgs. 18/2010 era assolutamente impropria, siccome il legislatore non aveva inteso classificare le operazioni non imponibili come extraterritoriali, ma come **operazioni senza addebito d'imposta** in considerazione del luogo di consumo dei beni o, comunque, del carattere internazionale che caratterizza la cessione o la prestazione. Ne consegue che, nel passaggio dalle vecchie alle nuove regole e deroghe territoriali, l'ambito applicativo degli [articoli 8-bis](#) e [9 del D.P.R. 633/1972](#) è **rimasto del tutto immutato**, continuando ad essere **limitato alle operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'imposta** ai sensi degli articoli da [7-bis](#) a [7-septies del D.P.R. 633/1972](#).

L'Agenzia delle Entrate, con la [circolare 37/E/2011](#) (§ 5), ha coerentemente rammentato che, nei rapporti "B2B", le prestazioni di servizi considerate territorialmente rilevanti nel Paese del committente, sono **escluse da Iva in Italia** se il committente è stabilito in altro Paese (UE o extra-UE), benché si tratti di operazioni riconducibili alla fattispecie contemplate dagli [articoli 8-bis](#) e [9 del D.P.R. 633/1972](#); viceversa, le stesse operazioni beneficiano della non imponibilità se il committente è stabilito in Italia.

Nel primo caso (**committente stabilito in altro Paese**), trattandosi di operazioni non imponibili, la fattura **non deve essere emessa dal prestatore nazionale** se il committente è comunitario; se extracomunitario, invece, la fattura deve riportare l'annotazione “**operazione non soggetta**”, con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale di riferimento.

Nel secondo caso (**committente stabilito in Italia**), invece, la fattura del prestatore italiano deve riportare l'annotazione “**operazione non imponibile**”, con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale di riferimento.

Nella prassi commerciale sono ricorrenti i **trasporti internazionali di beni** e le **intermediazioni relative a beni in importazione, esportazione o transito**.

Per la prima tipologia di operazioni, l'[**articolo 9, comma 1, n. 2\), del D.P.R. 633/1972**](#) considera non imponibili i trasporti **relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea**, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del [**comma 1 dell'articolo 69 dello stesso D.P.R. 633/1972**](#). Il trattamento di non imponibilità risulta, invece, escluso per i **trasporti di beni “estero su estero”** e, del resto, a conferma di questa conclusione, può osservarsi come la richiamata previsione nazionale in materia di territorialità sia rimasta immutata a seguito del riordino operato dal D.Lgs. 18/2010, mentre il [**n. 7\) dello stesso articolo 9 del D.P.R. 633/1972**](#), nel disciplinare la **non imponibilità dei servizi di intermediazione**, è stato modificato, estendendo l'agevolazione, già prevista per i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, ai **servizi relativi a operazioni effettuate fuori del territorio dell'Unione**.

Si pone, peraltro, il problema della **dimostrazione a posteriori della non imponibilità** per le intermediazioni relative a beni in importazione, esportazione o transito.

Dato che la non imponibilità è prevista per i beni in importazione, in esportazione o in transito, è senz'altro corretto che l'agevolazione sia riconosciuta in relazione alla **merce che deve essere effettivamente importata**, esportata o che circola sotto controllo doganale. La possibilità di dimostrare che i beni abbiano ricevuto una delle suddette destinazioni doganali andrebbe, tuttavia, ammessa anche **a posteriori**, cioè dopo il momento di effettuazione dell'intermediazione se l'operatore è in grado di dimostrare che la prestazione si riferisce a beni che saranno esportati, importati o movimentati in regime di transito **ancorché al momento di effettuazione dell'operazione non abbiano ancora ricevuto una delle suddette destinazioni**. Del resto, la stessa Amministrazione finanziaria, in materia di acconti all'esportazione, è dell'avviso che i pagamenti anticipati beneficiano della non imponibilità prevista dall'[**articolo 8 del D.P.R. 633/1972**](#) anche se i beni saranno inviati al di fuori del territorio comunitario dopo l'emissione della fattura d'acconto, in quanto giuridicamente e direttamente dipendenti dal contratto avente ad oggetto la cessione di beni all'esportazione ([**risoluzione AdE 456/E/2008**](#)).



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

PENALE TRIBUTARIO

L'accertamento del reato dichiarativo legittima il sequestro del PC di Luigi Ferrajoli

La Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con la [sentenza n. 1159 depositata in data 11 gennaio 2017](#), si è pronunciata in tema di **sequestro probatorio** eseguito con riferimento al **reato di dichiarazione infedele**, come previsto e punito dall'[articolo 4 D.Lgs. 74/2000](#), ascritto in fase di indagini a due odontoiatri.

Nel caso di specie, il ricorso avanti la Suprema Corte è stato proposto dal **terzo non indagato**, medico odontoiatra a sua volta, esercente la propria attività nello studio in cui è stato eseguito il **sequestro di 7 computer**.

Il ricorrente ha lamentato la **mancata notifica** della fissazione dell'udienza in camera di consiglio avanti al Tribunale del Riesame e il **danno** irreparabile cagionato non solo al medesimo, ma anche ai pazienti, in forza di tale sequestro. In particolare, al medesimo medico sarebbe stato impedito di erogare le prestazioni sanitarie richieste in mancanza delle **informazioni** contenute nei *computer* sottoposti a misura.

Non solo. Il ricorrente ha altresì censurato la qualificazione di **cose pertinenti al reato o corpo del reato** delle attrezzature professionali in parola, non essendo in alcun modo ravvisabile l'ipotesi che, all'interno delle stesse, fossero rinvenibili indizi o prove della responsabilità dei due indagati in ordine al delitto contestato. Il **provvedimento ablatorio** (in forma integrale) sarebbe altresì caratterizzato da evidente sproporzione e non preceduto da alcun invito, da parte degli operanti, all'esibizione.

Ebbene, la Suprema Corte ha dichiarato **l'inammissibilità** del ricorso, per una serie di ragioni che di seguito si andranno ad esporre.

Innanzitutto, il Giudice di legittimità ha evidenziato che l'eccezione inherente l'omesso avviso di fissazione di udienza, lamentata dal ricorrente in sede di ricorso, non è stata tuttavia sollevata all'udienza tenutasi avanti al Tribunale del riesame. Pertanto, trattandosi di **nullità a regime intermedio**, la Cassazione ha rilevato che la mancata eccezione in sede di riesame **impedisce la deducibilità del vizio** in sede di giudizio di legittimità.

Con riferimento poi alla concreta **finalità** del sequestro probatorio, la Corte di Cassazione ha ritenuto che i Giudici del riesame avessero correttamente e puntualmente motivato in ordine alla legittimità dell'operato della polizia giudiziaria nello svolgere gli accertamenti anche presso il terzo non indagato, nel cui studio la denunciante aveva affermato essere utilizzato il **"medesimo software con le medesime modalità di gestione parallela della contabilità"** e quindi la

perquisizione dello studio stesso.

La Corte ha altresì ritenuto che nel caso in esame non vi sia stata alcuna **violazione del principio di proporzionalità** in quanto, pur potendo astrattamente tale principio valere anche in tema di misure cautelari reali, l'integrale **ablazione** dei *computer* è stata esaurientemente spiegata dal Tribunale del riesame. I Giudici hanno infatti precisato che il sequestro dell'intero sistema informatico ha trovato piena giustificazione in quanto i fatti per cui si procedeva avevano richiesto l'utilizzo di una **componente nascosta** del **software**, attivabile solo mediante alcuni accorgimenti tecnici e non immediatamente rintracciabile. Per tale ragione, il **vincolo cautelare** non poteva essere **limitato** ma necessitava di essere **esteso** a tutti i *computer* rinvenuti nello studio, al fine di procedere con le attività tecniche richieste.

Infine, la Suprema Corte ha preso in considerazione la doglianza espressa dal ricorrente in ordine al sequestro eseguito in studio odontoiatrico nel quale vi sono dati coperti dal **segreto professionale**.

A tale proposito, i Giudici di legittimità hanno rilevato che, invero, prima di procedere all'esecuzione del provvedimento, gli operanti avevano effettivamente chiesto al ricorrente di **consegnare spontaneamente** quanto ricercato. Nel caso di specie, a seguito di tale richiesta formulata dagli operanti, il terzo non indagato non aveva consegnato alcunché, **neppure opponendo il segreto professionale e giustificando così la perquisizione**.

Ad ogni modo, a parere della Corte di Cassazione, il fatto che le apparecchiature professionali contengano **dati personali** che possano rivelare i rapporti professionali con i clienti dello studio non vale a inficiare la legittimità del sequestro. In particolare, secondo la Suprema Corte, la normativa relativa al **trattamento dei dati** non può essere **ostativa** nei confronti dell'autorità che indagini in ordine a fatti penalmente rilevanti, per cui **per il Pubblico Ministero non può esservi limite all'acquisizione di documenti o di apparecchiature informatiche contenenti dati sensibili**.

OneDay Master

APPELLO E REVOCAZIONE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO: NORMATIVA E PRESUPPOSTI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DIRITTO SOCIETARIO

Crowdfunding anche per le PMI

di Lucia Recchioni

L'[articolo 57 del D.L. 50/2017](#) (c.d. “**Manovra correttiva**”) ha modificato l'[articolo 26, commi 2, 5 e 6, del D.L. 179/2012](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, estendendo alle PMI la possibilità di ricorrere all’**equity based crowdfunding**, prima riservata alle **start-up innovative** e alle **PMI innovative**.

La disposizione in commento, infatti, nel sostituire le parole “**start-up innovative**” con “**PMI**”, ha delineato un nuovo quadro normativo, in forza del quale le **quote di partecipazione in PMI** costituite in forma di **società a responsabilità limitata** possono costituire **oggetto di offerta al pubblico** di prodotti finanziari, anche attraverso i **portali per la raccolta di capitali**, nei limiti previsti dalle leggi speciali.

La nuova previsione estende quindi alle PMI la deroga al divieto di cui all'[articolo 2468, comma 1, cod. civ.](#), in forza del quale “**le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentante da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari**”.

La novità assume estrema rilevanza, soprattutto ove si consideri che la disposizione appena richiamata introduce una delle **caratteristiche essenziali delle S.r.l.**, in quanto delinea un modello di società lontano della S.p.a., **non aperto al mercato dei capitali**, nel quale la figura del **socio** rileva nella sua individualità e non quale mero portatore di denaro.

D'altra parte anche le previgenti disposizioni, le quali consentivano alle sole **start-up innovative** di ricorrere al **crowdfunding**, avevano sollevato molte **perplessità** in dottrina, che erano state però superate in considerazione della circostanza che si trattava comunque di una **disciplina derogatoria** limitata esclusivamente a **determinate tipologie di imprese**, tra l'altro per un **circoscritto lasso di tempo**.

E infatti, **decorsi 4 anni** dalla data di costituzione **cessa l'applicazione** della specifica disciplina prevista per le **start-up innovative**, e la società, cancellata dall'apposita sezione speciale del Registro delle imprese, torna a essere una **società ordinaria**.

Era stato pertanto ritenuto che **solo per un breve lasso di tempo**, e ai soli **fini agevolativi**, la **start-up innovativa**, pur restando una S.r.l., potesse **avvicinarsi alla disciplina delle S.p.a.**, diventando una “piccola-S.p.a.”, e annullando, in tal modo, gli effetti della **riforma societaria del 2003**, la quale aveva valorizzato gli **elementi personalistici**, distinguendo nettamente la S.r.l. dalla S.p.a.

La recente modifica normativa, estendendo alle PMI le previsioni prima riservate alle **start-up innovative**, costituisce, di fatto, un salto nel passato, annullando, in parte, gli effetti della riforma societaria del 2003.

Paradossalmente, però, solo le **società di piccole dimensioni** si avvicinano ora al **modello capitalistico “puro” delle S.p.a.**, mentre le realtà di più **grandi dimensioni** conservano una disciplina che, valorizzando l'*intuitu personae*, le accomuna alle **società personali**.

Più precisamente, sono interessate dalle **novità** introdotte le S.r.l. che possono essere qualificate **“PMI”** ai sensi del [Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005](#), ovvero le “*imprese che:*

- *hanno meno di 250 occupati, e*
- *hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro”.*

Va inoltre ricordato come, sempre il citato **Decreto** prevede che:

- l'importo cui far riferimento per verificare il rispetto dei limiti di **fatturato** è quello corrispondente alla **voce A.1 del conto economico** redatto secondo le vigenti norme del codice civile;
- per “**totale di bilancio**” si intende il **totale dell'attivo patrimoniale**;
- per “**occupati**” si intendono i **dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato**, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

Le PMI-S.r.l. che rispettano i sopra richiamati **limiti dimensionali** potranno quindi far riferimento alla **normativa nazionale specifica relativa all'equity crowdfunding**.

Il Legislatore è infatti già intervenuto sulla disciplina in tema di **raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line**:

- sia con gli [articoli 50-quinquies](#) e [100-ter del T.U.F.](#);
- sia con un apposito **Regolamento Consob** (adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, aggiornato con la delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016).

È infine da precisare che, sempre l'[articolo 57 del D.L. 50/2017](#) (c.d. “Manovra correttiva”) ha previsto, anche per le PMI costituite in forma di S.r.l., che il **divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni** stabilito dell'[articolo 2474 cod. civ.](#) non trovi applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di **piani di incentivazione** che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a **dipendenti, collaboratori** o componenti dell'**organo amministrativo, prestatori di opera e servizi** anche professionali.

Il primo comma del richiamato articolo, nell'estendere la disciplina delle ***start up innovative*** alle **PMI** ha poi introdotto la possibilità, per le **S.r.l.-PMI** di creare **categorie di quote** fornite di **diritti diversi** e, nei limiti imposti dalla legge, di determinare liberamente il **contenuto delle varie categorie** anche in deroga a quanto previsto dall'[articolo 2468, commi 2 e 3, cod. civ.](#)

Sarà quindi possibile anche per le PMI-S.r.l. emettere, ad esempio, quote prive del diritto di voto, da offrire a tutti gli investitori che, proprio in virtù dell'operazione di ***crowdfunding*** diventano titolari di una partecipazione minima al capitale sociale.

Seminario di specializzazione

**L'INQUADRAMENTO "DEFINITIVO" DEL REGIME DI CASSA
E LE NOVITÀ DELLA MANOVRA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ADEMPIMENTI

Regole di compilazione per le nuove comunicazioni Iva

di Dottryna



Entro il 31/05/2017, salvo proroga, i soggetti passivi Iva sono tenuti alla presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva relative al 1° trimestre 2017.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “*Adempimenti*”, la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo si sofferma sulle modalità di compilazione del modello di comunicazione.

Il D.L. 193/2016 ha introdotto l'[articolo 21-bis del D.L. 78/2010](#) il quale, a decorrere dal 2017, ha previsto **l'obbligo**, per i soggetti passivi Iva, di **trasmettere una comunicazione** contenente i dati contabili riepilogativi delle **liquidazioni periodiche Iva** (mensili o trimestrali).

Sono **esonerati** da tale comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Il modello di Comunicazione deve essere presentato, **esclusivamente per via telematica** (direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati), **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre**. Pertanto, per il primo trimestre 2017, lo stesso deve essere inviato entro il **31/05/2017**; tuttavia, dovrebbe arrivare a breve una proroga di 10-15 giorni rispetto al termine originario.

Si segnala, poi, che l'invio della comunicazione:

- deve avvenire anche nel caso di liquidazione con “**eccedenza a credito**”;
- è “**trimestrale**”, a prescindere dalla periodicità delle liquidazioni periodiche.

Sul **piano sanzionatorio** si rileva che l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, è punita con la sanzione amministrativa **da euro 500 a euro 2.000**.

La sanzione è **ridotta alla metà** se la trasmissione viene effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione "corretta" dei dati.

Di seguito si riepilogano alcuni esempi di compilazione del modello di Comunicazione.

Contribuenti con liquidazioni trimestrali

I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali ([articolo 7 del D.P.R. 542/1999](#)) devono presentare la comunicazione anche per il quarto trimestre solare, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale (ad esempio calcolo definitivo del "pro-rata"). Tuttavia, il versamento dell'Iva dovuta per tale trimestre va effettuato, comprensivo degli interessi dell'1%, in sede di conguaglio, entro il termine di versamento previsto per la dichiarazione annuale. Tali contribuenti, quindi, nella comunicazione relativa al quarto trimestre, non devono compilare i righi VP11, VP12 e VP14.

I righi **VP11** e **VP14**, invece, devono essere compilati dai "subfornitori" che:

- effettuano **liquidazioni trimestrali**;
- si sono avvalsi delle **disposizioni agevolative** di cui [all'articolo 74, comma 5 D.P.R. 633/1972](#).

In particolare, questi devono indicare:

VP11 Credito d'imposta	
VP12 Importi dovuti per liquidazioni trimestrali	
VP13 Accruto dovuto	
VP14 IVA da versare	<input type="text"/> o o credito

crediti d'imposta utilizzati per ridurre l'importo da versare per le operazioni di subfornitura.

importo da versare entro il 16 febbraio.

Tenuto conto che i contribuenti trimestrali "speciali" (distributori di carburante, autotrasportatori) sono tenuti a versare l'Iva dovuta per il quarto trimestre entro il termine ordinario (16 febbraio), laddove si effettuino liquidazioni trimestrali sia "ordinarie" ([articolo 7 del D.P.R. 542/1999](#)), che "speciali" ([articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/1972](#)), occorre compilare **due distinti moduli del quadro VP, relativamente al quarto trimestre**.

Contribuenti con contabilità separate

I contribuenti che **esercitano più attività** per le quali hanno tenuto, per obbligo o opzione, la

contabilità separata, devono compilare un **unico modulo del quadro VP** riepilogativo di tutte le attività gestite per il mese o trimestre di riferimento.

Nel caso in cui tra dette attività ne **figuri una per la quale è previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva e, quindi, della comunicazione in esame**, i dati di quest'ultima attività non vanno compresi nella comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l'obbligo dichiarativo.

In tale ambito si distinguono le seguenti casistiche:

Contribuenti con la stessa periodicità (mensile/trimestrale) devono presentare la comunicazione **riepilogando nel modulo relativo a ciascun periodo** (mese o trimestre) **tutte le attività** per le quali il soggetto tiene contabilità separate.

Contribuenti con periodicità diversa (sia mensile che trimestrale) la comunicazione va presentata con **moduli distinti** (mensili e trimestrali) in relazione alle rispettive liquidazioni. Nel caso di "anticipazione", ai fini compensativi dell'imposta, della liquidazione periodica trimestrale in **coincidenza** con quella relativa al **terzo mese** di ogni trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre per i soli contribuenti trimestrali "speciali"), va presentata la comunicazione riepilogando in un **unico modulo**


- la **liquidazione periodica** relativa al terzo mese,
- e quella relativa al trimestre riferita a **tutte le attività esercitate**,

indicando entrambi i periodi nelle corrispondenti caselle (esempio: liquidazione congiunta mese di marzo – primo trimestre, indicare il valore "03" nella casella "Mese" e "1" nella casella "Trimestre" del rigo VP1).

Tale modalità riguarda anche la comunicazione presentata dall'ente/società controllante, contenente i dati della liquidazione periodica dell'Iva per l'intero gruppo del quale facciano parte sia enti/società tenuti alle liquidazioni mensili che enti/società tenuti alle liquidazioni trimestrali.

Contribuenti con contabilità presso terzi

I contribuenti che hanno **affidato a terzi la tenuta della contabilità** possono effettuare le liquidazioni mensili dell'Iva con riferimento alle **operazioni effettuate nel secondo mese precedente**. Pertanto, ad esempio, nel caso di liquidazione relativa al mese di maggio (da effettuare entro il 16 giugno), tali contribuenti devono indicare:



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)